



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del giorno 19.12.2013
N. 451

Oggetto: Attuazione della L.R. dell'Umbria n. 8/2013 e del Regolamento CE n. 1370/2007. Obbligo di prosecuzione dei Servizi Pubblici del TPL, del Trasporto Scolastico e del Trasporto a Chiamata/Disabili fino al 31/12/2013 - Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9,15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano:

Pres	Ass.	Pres	Ass.
P			A
P		P	
P		P	
	A		A
P			A

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che alle date di scadenza dei Contratti di Servizio sottoscritti nel Bacino di traffico 3, così come definito dalla L.R. n. 37/98, prima delle modifiche intervenute nel 2012, non è stato possibile avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPRL nell'unico ambito di traffico individuato dalla Legge Regionale 3 aprile 2012, n. 5 anche in ragione di risorse finanziarie non definite;

VISTO altresì che occorre completare i lavori di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, stabilire i criteri per l'individuazione dei servizi minimi, redigere il Piano di Bacino e conseguentemente espletare le procedure per l'affidamento dei servizi, che dovranno essere definiti dalla Regione Umbria;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 38 della L.R. n. 5/2012, è stato prorogato il Contratto di Servizio con P.A.T.C. & Partners Mobilità Soc. Consortile a r.l. (Bacino 3) anche per il primo semestre del 2013, mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 505 del 28/12/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 26/06/2013 con cui è stata disposta la proroga fino al 31/12/2013 del Contratto di Servizio del Trasporto Urbano di Terni, stipulato originariamente con la ATC & Partners Mobilità S.c. a r.l. per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2011;

TENUTO CONTO che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1651 del 19/12/2012 è stato altresì proposto di modificare la L.R. dell'Umbria n. 5/2012 ".... al fine di normare il periodo transitorio fino al subentro effettivo del nuovo affidatario dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e di recepire, nella medesima legge, quanto previsto dal Regolamento CE 1370/2007...";

VISTO che a causa della situazione di crisi di Umbria TPL e Mobilità SpA e nelle more della predisposizione del Piano Regionale dei Trasporti, del Piano di Bacino e della definizione dei Servizi Minimi, la Regione Umbria ha stabilito all'art. 27 della L.R. n. 8/2013 che ricorrono le condizioni affinché i singoli Enti affidanti prevedano la

Letto, approvato e sottoscritto

IL V. SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

19 DIC. 2013

TERNI 19 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Mobilità e Trasporti
- Attività Finanziarie
- Ass. Bencivenga



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRAGI

Prot. 0183943 del 19/12/2013 ore 16:59

Tel. 010.001.002

Documento P - Registro. Interno

prosecuzione dell'obbligo di pubblico servizio per le Società attualmente affidatarie del Trasporto Pubblico Urbano di Linea anche ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Europeo n. 1370/2007;

- CONSIDERATO che nel suddetto testo normativo si fa riferimento ad una situazione di "emergenza" da cui deve scaturire il suddetto obbligo di prosecuzione dei Servizi di Trasporto Pubblico, ma che l'eventuale individuazione della predetta "emergenza" spetta a ciascun Ente appaltante;
- ACCERTATO inoltre che la situazione societaria di Umbria TPL e Mobilità SpA potrebbe pregiudicare il servizio di Trasporto Pubblico di Linea di Terni;
- TENUTO CONTO che nell'incontro del 12/07/2013 si è voluto richiamare l'attenzione di tutti i Rappresentanti degli Enti Locali intervenuti, sulla progressiva e anomala situazione finanziaria di Umbria TPL e Mobilità SpA;
- CONSIDERATO che in base ai presupposti in precedenza descritti, l'Assessore Regionale ai Trasporti ha manifestato l'opinione che si rende necessario applicare il comma 1 dell'articolo 38 bis (aggiunto alla L.R. n. 5/2012 dalla Legge Regionale n. 8/2013) e quindi garantire la continuità dei servizi di Trasporto;
- TENUTO CONTO che l'Assessore Regionale ai Trasporti, nella suddetta riunione del 12 luglio 2013, ha ritenuto altresì necessario garantire la sostenibilità amministrativa e contabile dei procedimenti che fanno capo agli Enti affidanti i quali adottano gli atti necessari a garantire la prosecuzione dei servizi di Trasporto;
- CONSIDERATO che quanto indicato all'art. 3, comma 3, dello schema di Convenzione predisposto dalla Regione Umbria garantisce da parte della Società affidataria dei Servizi di Trasporto una rinuncia all'aumento di corrispettivo per l'anno 2013, come indicato anche nella nota dell'Assessore Regionale ai Trasporti, Dr. Silvano Rometti, prot. regionale 79301 del 05/06/2013 e confermato nella lettera di proposta avanzata dalla ATC & Partners, prot. n. 373 del 06/06/2013 (protocollo del Comune di Terni n. 83877 del 06/06/2013);
- VISTO che l'Amministratore Delegato di Umbria TPL e Mobilità, Ing. Franco Viola, in nome e per conto anche di ATC & Partners Mobilità S.c.a r.l. ha inviato ai Comuni di Terni, Orvieto, Narni ed Amelia, mediante nota protocollo n. 20636 del 15/10/2013 (protocollo del Comune di Terni n. 147492 del 15/10/2013) l'invito a voler provvedere con urgenza all'applicazione della Legge Regionale n. 8/2013, garantendo alla Società appaltatrice un "riferimento contrattuale" o "obbligo di servizio", minacciando l'eventualità della sospensione dei servizi;
- CONSIDERATO che gli ex Bacini di Trasporto n. 1 e n. 2 dell'Umbria (e cioè quelli di Perugia e di Spoleto/Foligno) hanno già dato seguito agli indirizzi fissati dalla Regione Umbria relativamente alla L.R. n. 8/2013;
- VISTA la L. R. dell'Umbria n. 8 del 19 aprile 2013 art.27, che ha modificato la L.R. 3 aprile 2012 n. 5, con l'introduzione dell'art. 38 bis che detta "Ulteriori disposizioni transitorie" le quali regolano appunto il periodo transitorio fino al subentro effettivo del nuovo affidatario dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale e prevede che la Regione " adotta uno schema di convenzione tipo per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, da sottoscrivere con gli stessi Enti Locali ";
- VISTO l'allegato schema di convenzione comprensivo di schema allegato di atto d'obbligo previsto dalla Legge Regionale 8/2013 art. 27(modificazioni alla L.R. 3 aprile 2012 n. 5) per la prosecuzione della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel bacino di traffico 3, già ricompreso nel contratto di servizio per il TPL;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio VISTA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

RITENUTO

di dover procedere con la sottoscrizione della suddetta convenzione, al fine di garantire la continuità del servizio di TPL e di non determinare situazioni di interruzione del servizio;

VISTO

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti, Dr. Ing. Maurizio Galli in data 17.12.2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale "Disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11/03/2013;

VISTO

il parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, Dr.ssa Elena Contessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 67/2013, sopra riportato in data 18.12.2013.;

VISTO

l'art. 48, Comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

l'art. 107, Comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di revocare la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 16/10/2013;

➤ di proporre al Consiglio Comunale

1. Di approvare lo schema di convenzione, comprensiva di schema allegato di atto d'obbligo, prevista dalla legge regionale 8/2013 art.27 (modificazioni alla L.R.3 aprile 2012 n. 5) per la prosecuzione della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel bacino di traffico 3, riportato in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità per la definizione dell'atto d'obbligo, della sua adozione, nonché dell'adozione dei conseguenti atti e provvedimenti;
3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio VISTA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

CONVENZIONE
PREVISTA DALLA L.R. 8/2013, ART. 27 (MODIFICAZIONI ALLA L.R. 3 APRILE 2012, N. 5)
PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
NEL BACINO DI TRAFFICO 3.

L'anno duemilatredecim il giorno _____ del mese di _____ in Perugia, presso la sede
dell'Amministrazione Regionale - in via _____

gli Enti sotto indicati

Per il Bacino 3

- Regione Umbria
- Provincia di Terni
- Comune di Orvieto
- Comune di Narni
- Comune di Amelia
- Comune di Terni

Vista:

- La L.R. 18 novembre 1998, n. 37 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e i., in particolare, all'art. 30;

Premesso che:

1. I Contratti di Servizio, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma, nel Bacino regionale di traffico 3, affidati dalla Provincia di Terni in base al Protocollo d'Intesa tra Regione, Province e Comuni, approvato con D.G.R. 1346/2002, hanno avuto diverse scadenze contrattuali in quanto ciascun Ente ha sottoscritto il proprio contratto in date differenti;
2. Nel corso del 2012 è stata emanata la legge regionale 3 aprile 2012, n. 5, di modifica della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422" che, fra le modifiche più importanti, ha individuato un unico ambito di traffico a livello regionale e stabilito una riprogrammazione unitaria per tutti i servizi di TPRL eserciti con qualsivoglia modalità, da attivare con una nuova gara a valle della approvazione del PRT e del Piano di Bacino nonché dei conseguenti atti collegati;
3. Alle date di scadenza dei Contratti di Servizio sottoscritti nel Bacino di traffico 3, così come definito dalla L.R. n. 37/98 prima delle modifiche intervenute nel 2012, non è stato possibile avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPRL nell'unico ambito di traffico individuato dalla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5, in quanto occorre completare i lavori di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, stabilire i criteri per l'individuazione dei servizi minimi, redigere il Piano di Bacino e conseguentemente espletare le procedure per l'affidamento dei servizi, presumibilmente definiti nel corso degli anni 2013/2014. A ciò si aggiunge l'elemento più importante ed ostativo all'esperimento della gara, vale a dire la certezza delle risorse finanziarie;

4. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 38 della L.R. n. 5/2012 sono stati prorogati i Contratti di Servizio con la Società: " A.T.C. PARTNERS MOBILITA' S.C.a.R.L." (Bacino 3);
5. Per quanto sopra detto, sia in merito alla risorsa finanziaria che deve essere certa in considerazione degli impegni pluriennali da assumere, sia agli adempimenti di programmazione e piani finanziari dei servizi, con deliberazione del 19 dicembre 2012, n. 1651, la Giunta regionale ha preso atto della opportunità di modificare la L.R. 5/2012, al fine di normare il periodo transitorio fino al subentro effettivo del nuovo affidatario dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e di recepire, nella medesima legge, quanto previsto dal regolamento comunitario 1370/2007;
6. L'art. 5 comma 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2007, relativo ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, consente all'Autorità competente degli Stati membri di *"prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione"* e precisa che *"i provvedimenti di emergenza assumono la forma di una aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici"* ed ancora *"i contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore ai due anni"*;
7. L'art. 6, comma 1, del succitato Regolamento (CE) 1370/2007, norma le modalità di compensazione del servizio pubblico, secondo lo schema riportato nell'allegato allo stesso regolamento (CE) 1370, ai fini del calcolo dell'effetto finanziario netto.
8. Il tasso di inflazione di settore di cui ai dati ISTAT, nel periodo di vigenza del Contratto e delle successive proroghe, è stato superiore significativamente, rispetto al tasso di inflazione programmata, previsto nel Contratto di Servizio e applicato annualmente al corrispettivo: lo scostamento tra Indice Dop e indice Istat di settore nel periodo 2006/2012 è stato del 12,70% per il Bacino 1 e Bacino 3; del 10,81% per il Bacino 2 per il periodo 2007/2012,
9. La legge di Stabilità n. 228/2012, all'art. 1, comma 301, che sostituisce l'art. 16-bis del D.L. n. 95/2012, istituisce, a decorrere dal 2013, il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, ma non rende certa la risorsa annuale, oltre a non prevedere un meccanismo di variazione del corrispettivo;
10. I criteri stabiliti nella succitata Legge per la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale incentivano e quindi obbligano le Regioni e gli Enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
 - a. il miglioramento dell'offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;
 - b. l'incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
 - c. la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;
 - d. la definizione di appropriati livelli occupazionali;
 - e. la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.
11. È stata predisposta e condivisa dai diversi Enti affidanti, durante appositi incontri, una ipotesi di piano di efficientamento e razionalizzazione dei servizi coerentemente con quanto previsto dalla sopracitata Legge di Stabilità n. 228/2012.

12. La L.R. n. 8 del 9 aprile 2013, all'art. 27, ha modificato la L.r. 3 aprile 2012, n. 5, con l'introduzione dell'art. 38 bis che detta "*Ulteriori disposizioni transitorie*" le quali regolano appunto il periodo transitorio fino al subentro effettivo del nuovo affidatario dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e prevede che la Regione "*adotta uno schema di convenzione tipo per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma da sottoscrivere con gli stessi Enti Locali*";.

Considerato che occorre dare attuazione al disposto dell'art. 27 della L.R. 8/2013, che ha modificato la L.R. 5/2012, predisponendo uno schema di convenzione tra gli Enti sottoscrittori del Contratto di Servizio del Bacino di traffico 3;

Visto lo schema di convenzione predisposto dalla Regione e partecipato dagli Enti Locali interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 1

(Prosecuzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale)

1. Le parti firmatarie della presente convenzione prendono atto della necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, con l'imposizione dell'obbligo, previsto all'art. 27 della L.R. 8/2013 che modifica la L.R. 5/2012, all'Operatore Economico titolare del Contratto di Servizio relativo al Bacino di traffico 3 (di seguito Operatore Economico).
2. Gli Enti, viste le nuove disposizioni normative statali e regionali, concordano sulla necessità di efficientare e razionalizzare il servizio, con l'obiettivo di perseguire i criteri stabiliti dalla Legge di Stabilità n. 228/2012, richiamata nelle premesse, e fermo restando la garanzia dei servizi di trasporto.
3. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, del Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2007, relativo ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, il corrispettivo chilometrico stabilito nel Contratto di Servizio scaduto può essere rideterminato a garanzia di un'adeguata compensazione degli oneri sostenuti dall'Operatore Economico, sul quale incombe l'imposizione del servizio, per assicurare allo stesso la sostenibilità economica. L'effetto finanziario netto è calcolato nel rispetto dell'Allegato "*Norme applicabili alla compensazione nei casi previsti dall'art. 6, paragrafo 1*", del Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2007.

ART. 2

(Funzioni e Competenze degli Enti)

1. Gli Enti firmatari dei Contratti, coordinati dalla Provincia di Terni e dalla Regione, predispongono l'atto relativo ai servizi di competenza, secondo lo schema riportato in allegato A, per imporre la prosecuzione del servizio all'Operatore Economico.
2. La Regione assicura la copertura finanziaria della quota parte riguardante i servizi minimi. Gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli Enti Locali.
3. Gli Enti, per quanto di rispettiva competenza e sulla base di quanto richiamato in premessa, in sede di verifica dell'offerta dei servizi di TPL, hanno ipotizzato e proposto il piano di efficientamento e razionalizzazione considerando, in base alla tipologia dei servizi, come priorità la salvaguardia dei

servizi minimi, mantenendoli anche in quelle zone territoriali a domanda debole e intervenendo principalmente sulle tipologie di servizio di seguito riportate:

- servizi festivi;
- servizi nel periodo non scolastico (estivo);
- servizi di corse scarsamente utilizzate e con alternativa di trasporto;
- servizi notturni,
- servizi feriali non di punta.

Non sono stati attuati interventi di modifica dell'attuale struttura della rete.

4. In applicazione di quanto sopra descritto, gli Enti firmatari impongono l'obbligo di continuità del servizio all'Operatore Economico e, tenuto conto che occorre riconoscere allo stesso una adeguata compensazione, concordano sulla necessità di efficientare l'offerta dei servizi, rimodulando le percorrenze contrattuali con riduzione chilometrica di circa 600.000 km per il bacino n.1, 590.000 km per il bacino n.2 e di 640.000 km per il bacino n.3.
5. La Regione, in attuazione di quanto disposto all'art. 27, comma 3 della L.R. 8/2013 di modifica della L.R. 5/2012, eroga direttamente all'Operatore Economico la quota parte dei corrispettivi dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi finanziati dalle risorse del Fondo Regionale Trasporti.
6. L'Ente Locale, intestatario delle fatture emesse dall'Operatore Economico in riferimento all'esercizio di detti servizi minimi, trasmette alla Regione, entro 10 giorni dal ricevimento, le medesime fatture corredate da apposita certificazione attestante sia l'avvenuta verifica di regolare svolgimento del servizio, sia la regolarità contributiva dell'Operatore Economico risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che l'Ente locale ha l'obbligo di acquisire. La Regione, a seguito della acquisizione di detti documenti, provvede al pagamento delle fatture nel rispetto dei termini previsti, dandone successiva comunicazione all'Ente Locale.

ART. 3

(Risorse finanziarie, corrispettivo e compensazione economica)

1. I servizi oggetto degli atti d'obbligo sono finanziati con risorse del Fondo Regionale Trasporti per quanto riferito ai servizi minimi e con risorse previste nei bilanci degli Enti Locali per quanto riferito ai servizi aggiuntivi.
2. In conseguenza di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, gli Enti convengono sull'entità delle compensazioni attuali riferite all'intero Bacino di traffico 3 che determinano un corrispettivo chilometrico medio di euro 1,97 (unovirgolanovantasette).
3. Gli Enti prendono atto, d'intesa con l'attuale gestore, che onde conseguire l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 3 della presente convenzione, sarà necessario procedere ad ulteriori interventi, eventuali incrementi tariffari e/o interventi equivalenti, accertato che la modifica ai programmi di esercizio, prevista dall'attuale piano di razionalizzazione, non garantisce, ad oggi, il raggiungimento di tale equilibrio. Quanto previsto deve trovare applicazione con decorrenza nei prossimi mesi. Resta fermo che con il presente atto l'impegno economico complessivo del singolo Ente non sarà superiore a quello previsto dal Contratto di Servizio attualizzato con le rivalutazioni annuali del DAP regionale.
4. L'equilibrio economico, come previsto dall'art. 6 comma 1 del Regolamento (CE) 1370/2007, sulla base dei dati attestati dagli Operatori Economici:
ISHTAR S.C. a R.L. nota prot. 310 del 22.05.2013;
TPL MOBILITA' S.C. a R.L. nota prot. 139 del 22.05.2013;
ATC & PARTNERS MOBILITA' S.C. a R.L. nota prot. 339 del 22.05.2013,
si ottiene con la compensazione di un "gap" strutturale calcolato come di seguito rappresentato:

BACINO 1

Costo chilometrico medio di produzione	Ragionevole utile (5% sul costo chilometrico medio di produzione)	Ricavo medio da traffico (per chilometro)	Altri ricavi (CCNL/Malattia e C/Capitale parco mezzi) per chilometro	Corrispettivo chilometrico medio contrattuale	"gap" chilometrico medio strutturale
3,091	0,155	0,601	0,438	1,915	0,292

BACINO 2

Costo chilometrico medio di produzione	Ragionevole utile (5% sul costo chilometrico medio di produzione)	Ricavo medio da traffico (per chilometro)	Altri ricavi (CCNL/Malattia e C/Capitale parco mezzi) per chilometro	Corrispettivo chilometrico medio contrattuale	"gap" chilometrico medio strutturale
2,826	0,141	0,323	0,257	1,810	0,577

BACINO 3

Costo chilometrico medio di produzione	Ragionevole utile (5% sul costo chilometrico medio di produzione)	Ricavo medio da traffico (per chilometro)	Altri ricavi (CCNL/Malattia e C/Capitale parco mezzi) per chilometro	Corrispettivo chilometrico medio contrattuale	"gap" chilometrico medio strutturale
3,057	0,153	0,546	0,375	1,796	0,493

ART. 4 (Durata)

1. La presente Convenzione ha durata fino all'affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 37/1998 e s.m. e i. e comunque per un periodo non superiore a due anni.
2. La decorrenza della presente Convenzione è fissata alla data della sottoscrizione da parte degli Enti che si impegnano a dare seguito agli adempimenti ivi previsti al fine di consentire l'efficientamento e la razionalizzazione dei servizi.

Perugia li _____

Per il Bacino 3

- Regione Umbria - rappresentata da _____

- Provincia di Terni - rappresentata da _____

- Comune di Orvieto - rappresentato da _____

- Comune di Narni - rappresentato da _____

- Comune di Amelia - rappresentato da _____

- Comune di Terni - rappresentato da _____

Oggetto: Obbligo di servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma Urbano del Bacino di Traffico n. 3 di Terni

Vista la L.R. 18 novembre 1998, n. 37 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Convenzione prevista dalla L.R. 8/2013, art. 27 (modificazioni alla l.r. 3 aprile 2012, n. 5) per la prosecuzione della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel Bacino di traffico n. 3 Urbano di Terni, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.del..... e sottoscritta in data

Preso atto che è necessario garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma con l'obbligo, previsto all'art. 27 della L.R. 8/2013 che modifica la L.R. 5/2012, per l'Operatore Economico titolare del Contratto di Servizio (di seguito Operatore Economico) relativo al Bacino di traffico n. 3 Urbano di Terni;

Tenuto conto che il presente atto costituisce provvedimento, volto a scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio, mediante l'obbligo di fornire il servizio stesso al fine di scongiurare situazioni emergenziali;

Dato atto che le determinazioni di cui al presente atto d'obbligo sostituiscono l'intervenuta proroga del contratto di servizio relativo al Bacino di traffico n. 3 Urbano di Terni in applicazione dell'art. 27 della L.R. 8/2013, fatti salvi i tetti di spesa approvati fino al 31/12/2013 ;

Tutto ciò premesso il Dirigente

DETERMINA

1. di dare atto di quanto in premessa specificato;
2. di disporre per l'Operatore Economico l'obbligo di proseguire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale nel Bacino di traffico n. 3 Urbano di Terni. L'obbligo è previsto con i medesimi contenuti di cui al contratto registrato il 17/01/2006 al numero 281 e successive proroghe (deliberazioni di G.C. n. 19/2012, n. 505/2012 e n. 193/2013) fatta eccezione per quanto espressamente disciplinato dal presente atto. L'esercizio disposto dal presente obbligo di servizio è esplicitato nel programma di rete approvato con deliberazione di G.C. n. 193 del 26/06/2013 ed allegato alla stessa. Il corrispettivo complessivo dovuto è pari pertanto a quello indicato nel predetto atto;
3. che le modifiche, in aumento o diminuzione al piano di esercizio approvato con deliberazione di G.C. n. 193 del 26/06/2013, superiori al 1%, valore considerato come franchigia, potranno essere effettuate esclusivamente previo accordo con l'Operatore Economico;
4. Resta fermo che con il presente atto l'impegno economico complessivo dell'Ente appaltante non sarà superiore a quello previsto dal Contratto di Servizio attualizzato con le rivalutazioni annuali del DAP regionale, come già stabilito con la deliberazione di G.C. n. 193 del 26/06/2013 e secondo quanto riferito dalla Regione Umbria nella nota prot. regionale n.

79301 del 05/06/2013 e dalla nota di ATC & Partners Mobilità S.c.ar.l. n. 373 del 06/06/2013 (protocollo del Comune di Terni n. 83877 del 06/06/2013).

5. Di prendere atto che, per quanto stabilito dalla L.R. 8/2013, le fatture emesse dall'Operatore Economico, in riferimento all'esercizio dei servizi minimi, la cui copertura economica è finanziata dal Fondo Regionale Trasporti, saranno trasmesse alla Regione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei modi di legge.
6. di stabilire che il presente atto d'obbligo ha durata fino al 31/12/2013, salvo ulteriori provvedimenti emanati dall'Ente appaltante ed in ogni caso per un periodo non superiore a n. 2 (due) anni;
7. resta inteso che i termini del presente atto si intenderanno integralmente accettati dalla società con la prosecuzione del servizio ed in assenza di eventuali osservazioni che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente atto.